Avviso per manifestazioni di interesse relative al fabbisogno di interventi di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128 e dell'articolo 5, commi 47 – 50, legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

#### Art. 1 – Finalità dell'Avviso

- 1. Il presente Avviso disciplina criteri e modalità di inserimento nella graduatoria, mediante procedura valutativa, di interventi di edilizia scolastica pubblici che potranno essere finanziati dal fondo regionale istituito con la legge di stabilità 2020 (legge regionale 24/2019), e/o con finanziamenti statali derivanti dalla programmazione triennale 2021/2023 del Ministero dell'Istruzione ai sensi del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104.
- **2.** La graduatoria potrà essere oggetto di scorrimento nel momento in cui si rendessero disponibili altri finanziamenti regionali, statali ed europei, compatibilmente con le regole stabilite dai vari canali contributivi.
- **3.** La graduatoria potrà essere utilizzata anche per i fondi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2017 "Attuazione dell'articolo 85 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL".

## Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

- 1. Il presente Avviso viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:
- articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
- articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13;
- articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15;
- articolo 5, commi 47-50 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 "Legge di stabilità 2020";
- articolo 1 comma 85 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- legge regionale 21 luglio 2017, n. 29;
- legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 art. 6 comma 47.

## Art. 3 – Beneficiari

**1.** Il presente Avviso è rivolto ai Comuni del Friuli Venezia Giulia competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 23/1996, articolo 3, comma 1 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 4 – Interventi finanziabili

- 1. Sono ammissibili a contributo gli interventi edilizi afferenti a edifici di proprietà pubblica sede di istruzione scolastica di competenza comunale, muniti di codice edificio (10 cifre) dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica ARES 2.0 ubicati sul territorio regionale, riconducibili alle seguenti categorie:
  - a) sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) come disciplinata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3) e dall'artico 38 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. laddove l'adeguamento risulti tecnicamente ed economicamente non conveniente;
  - b) mitigazione del rischio sismico con raggiungimento dell'Indice di rischio (IR) almeno 0,8 ed efficientamento energetico con un miglioramento di almeno due classi energetiche (una se già in classe B);
  - c) mitigazione del rischio sismico con raggiungimento dell'Indice di rischio (IR) almeno 0,6 ed efficientamento energetico, per edifici vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004 anche attraverso il restauro conservativo;
  - d) efficientamento energetico, solo nel caso di edifici che presentano un indice di rischio ante operam almeno pari a 0,8 (0,6 per edifici vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004) e per interventi che prevedano almeno un salto di due classi energetiche;
  - e) interventi diversi dai precedenti finalizzati all'adeguamento alle normative esistenti o modesti ampliamenti motivati e finalizzati all'attività didattica.
- **2.** Sono ammesse le opere edili e affini correlate alla realizzazione degli interventi di mitigazione sismica, compresi i ripristini delle parti oggetto di lavorazione, e alla realizzazione degli interventi di efficientamento.

- **3**. Gli interventi finanziabili a valere sui fondi INAIL possono essere solamente sostituzioni edilizie con demolizione e ricostruzione di cui alla lettera a) e non gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e).
- **4.** Nel caso in cui il Ministero dell'Istruzione richiedesse ulteriori precisazioni o documentazione, potrebbe venire richiesta l'integrazione necessaria.

#### Art. 5 – Interventi non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:
  - a) interventi su edifici di enti che non hanno provveduto alla validazione dello SNAES 2.0 FASE 1 all'interno dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES 2.0). Per tale fine è disponibile alla mail istituzionale dell'ARES 2.0 (edilscuola@regione.fvg.it), il necessario supporto per eventuali chiarimenti sulla procedura di validazione;
  - b) interventi edilizi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009 e s.m.i.;
  - c) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde, l'arredo urbano e le opere stradali delle aree di pertinenza;
  - d) interventi su edifici che dall'anagrafe istituzioni ospitano un numero di studenti frequentanti inferiore a quanto previsto nella DGR 899 del 30/05/2019 Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2021 2023.
  - e) interventi presentati da Comuni attinenti a edifici sede di istituzione scolastica di competenza dell'Ente di Decentramento regionale.

# Art. 6 – Importo finanziamenti

**1.** L'importo massimo del finanziamento è calcolato secondo i seguenti i costi parametrici massimi di cui alla sottostante tabella:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (articolo 4)	COSTO PARAMETRICO MASSIMO
Tipologia a) Sostituzione edilizia	2.000,00 €/mq (compresa demolizione)
Tipologia b) Mitigazione rischio sismico (IR almeno 0,8) ed efficientamento energetico	1.200,00 €/mq
Tipologia c) Mitigazione rischio sismico edifici vincolati (IR almeno 0,6) ed efficientamento energetico	2.000,00/mq (fatte salve eventuali valutazioni legate alle prescrizioni della Soprintendenza)
Tipologia d) Efficientamento energetico	300,00 €/mq
Tipologia e) Altri interventi	1.500,00/mq

- **2.** Per il calcolo del contributo il valore parametrico è applicato al valore della superficie utile lorda (SUL) indicato in domanda.
- **3.** Il valore della superfice utile lorda in caso di demolizione e ricostruzione deve essere calcolata nel rispetto dei parametri di cui al decreto ministeriale del 18/12/1975 in base al numero di classi strettamente necessario determinato sugli effettivi allievi frequentanti l'edificio oggetto di demolizione.
- **4.** Il calcolo della superficie utile lorda per gli ampliamenti dovrà far riferimento agli indici di superficie contenuti nel DM 1975 e riportati nella seguente tabella unitamente ai valori di superficie minima lorda per tipologia di scuola.

Tipologia plesso scolastico	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Mq lordi totali per alunno	da 6,65 a 8,24	da 6,11 a 7,56	da 8,06 a 11,02
Superficie minima lorda per edificio (mq)	200	350	500

**5.** Nel caso di demolizione e ricostruzione, nella relazione di progetto dovrà essere inserita una tabella con il calcolo eseguito per il dimensionamento dei singoli ambienti al fine della verifica di congruità tecnico-economica.

### Art. 7 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura massima della contribuzione regionale

- **1**. Le risorse del Fondo regionale, disponibili per il finanziamento degli interventi edilizi oggetto del presente Avviso, ammontano complessivamente ad euro 29.000.000,00 stanziati sugli anni 2021, 2022 e 2023.
- 2. Le risorse INAIL disponibili sono pari a euro 3.840.000,00.
- **3**. Le risorse nazionali che potranno essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non sono, allo stato attuale, conosciute e saranno comunicate dai Ministeri competenti in base alla disponibilità sui bilanci dello Stato.
- **4.** L'intensità massima della contribuzione regionale o statale per il finanziamento degli interventi suddetti è **pari al 80%** del costo complessivo dell'intervento.
- 5. L'importo massimo concedibile per singolo intervento potrà essere pari a euro 5.000.000,00.
- **6.** Qualora, per il medesimo intervento, vi siano altri contributi, finanziamenti o incentivi (Conto Termico 2.0) che sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale sarà conseguentemente rideterminato.

## Art. 8 - Spese ammissibili

- 1. L'importo di finanziamento come calcolato all'articolo 6 copre i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, i costi di demolizione nonché i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo e le spese di acquisto dell'area, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
- **2.** Rientra nella spesa ammissibile l'intero importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sulle spese di cui al comma 1) sostenuta dai beneficiari soggetti pubblici per la realizzazione dell'intervento.
- **3.** Non rientrano nell'importo finanziabile la pulizia dei locali, traslochi e spostamento dei materiali didattici, sistemazioni temporanee, arredi, attrezzature e apparecchiature elettroniche e spese per la collocazione temporanea degli alunni.

## Art.9 - Progetti di nuovi edifici scolastici a valere sul piano di investimento INAIL

- 1. Gli enti possono dichiarare di voler accedere anche alla graduatoria da utilizzare a valere sui fondi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2017 "Attuazione dell'articolo 85 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL".
- 2. Per i progetti di costruzione di nuovi edifici scolastici valutabili nell'ambito dei piani di investimento di INAIL l'onere del pagamento ad INAIL dei canoni di locazione dei nuovi edifici scolastici, come previsto dalla legge regionale 21 luglio 2017 n. 29, che integra l'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, con i commi 13bis e 13ter sarà a carico della Regione Friuli Venezia Giulia.
- **3.** L'importo minimo della spesa ammissibile per gli interventi che potranno essere finanziati da INAIL non potrà essere inferiore a euro 3.000.000,00 e i beneficiari dovranno dichiarare nella manifestazione di interesse di accettare la cessione dell'area a INAIL e la cessione dell'intero intervento e la proprietà.

- **4.** Per gli interventi ammessi a valere sui fondi INAIL sono escluse le spese per le indagini preliminari, per gli arredi, gli allestimenti e le attrezzature per la didattica, quelle per l'eventuale demolizione di fabbricati esistenti e la bonifica dell'area, nonché le spese per la collocazione temporanea degli alunni.
- **5.** Gli enti che intendono accedere ai fondi INAIL, dovranno allegare la dichiarazione di proprietà dell'area e di accettazione della cessione onerosa a INAIL della proprietà dell'area e il quadro economico dovrà essere comprensivo del costo presunto di tale cessione.

# Art. 10 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse

- 1. La manifestazione di interesse è inserita dal legale rappresentante legittimato secondo il rispettivo ordinamento ovvero da un suo delegato attraverso il portale dell'Anagrafe edilizia scolastica ARES 2.0 all'indirizzo <a href="https://ediliziascolastica.regione.fvg.it">https://ediliziascolastica.regione.fvg.it</a>, validata tramite la piattaforma ARES dal 12 aprile 2021 ore 9.00 e entro e non oltre il 31 maggio 2021 ore 17.00; a seguito della validazione il PDF scaricato e firmato deve essere inviato via PEC a territorio@certregione.fvg.it, entro il 4 giugno 2021.
- 2. La data e l'ora utili per l'ordine di arrivo sono quelli della ricevuta della trasmissione dell'istanza.
- 3. Alla manifestazione di interesse sono allegati:
  - a) la scheda di sintesi redatta sul modello della Protezione Civile (scheda di livello 1-2), contenente gli esiti della verifica di vulnerabilità sismica con esclusione degli interventi di cui all'articolo 4 lettera e) se non riguardanti la mitigazione del rischio sismico (la verifica di vulnerabilità sismica potrà essere richiesta in sede di istruttoria);
  - b) il progetto di livello massimo approvato completo di tutti gli elaborati previsti per il livello presentato come elencati nel D.P.R 207/2010 in formato digitale, e il relativo provvedimento di approvazione;
  - c) una dichiarazione, da parte del responsabile del servizio finanziario con l'indicazione della percentuale di compartecipazione sul costo complessivo dell'intervento e la relativa fonte a carico dell'Ente (Allegato A);
  - d) l'attestato di prestazione energetica APE ante intervento con esclusione degli interventi di cui all'articolo 4 lettere a) ed e);
  - e) una dichiarazione da parte del responsabile del servizio finanziario (Allegato A) ed eventuale diagnosi energetica in caso di accesso al Conto Termico 2.0;
  - f) in caso di proposta di intervento per concentrare in un unico edificio più plessi, la dichiarazione del Sindaco/Sindaci.

#### 4. L'intervento deve:

- essere conforme alle norme tecniche vigenti e rispettare tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente:
- indicare il codice dell'edificio (10 cifre) dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;
- conseguire l'agibilità.
- **5.** Il Servizio compente alla gestione del Fondo si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione o integrazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la manifestazione sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

#### Art. 11 – Inammissibilità della manifestazione di interesse

- 1. Sono inammissibili le manifestazioni:
  - a) pervenute da Enti che non hanno provveduto all'aggiornamento di ARES 2.0, anagrafe edilizia scolastica;
  - b) non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o da suo delegato;
  - c) pervenute in modalità differente dall'ARES 2.0;
  - d) non corredate dalla documentazione richiesta ai sensi dall'articolo 10;
  - e) presentate oltre il termine stabilito dal presente Avviso;
  - f) riferite ad interventi edilizi diversi da quelli indicati all'articolo 4;
  - g) riferite ad interventi compresi nell'articolo 5;
  - h) riferite ad interventi edilizi per i quali si sia già proceduto alla pubblicazione del Bando di gara per i lavori.

2. Nel caso in cui vengano presentate più manifestazioni di interesse per l'ottenimento di contributo per il medesimo intervento verrà ritenuta ammissibile soltanto la domanda presentata per ultima in ordine cronologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

# Art. 12 – Criteri di valutazione e priorità delle manifestazioni di interesse

**1.** Ai fini della valutazione delle manifestazioni di interesse risultate ammissibili e della formazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi:

CRITERI	PUNTEGGIO PARZIALE	PUNTEGGIO MASSIMO
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		Max 20
A - Sostituzione edilizia	20	
B - Mitigazione del rischio sismico (≥ 0,8) ed efficientamento energetico	15	
C - Mitigazione del rischio sismico edifici vincolati (≥ 0,6) ed efficientamento energetico	15	
D - Effcientamento energetico	5	
E - Altri interventi	1	
LIVELLO DI PROGETTAZIONE		Max 10
Esecutivo validato	10	
Definitivo approvato e munito dei pareri	6	
Fattibilità tecnica ed economica approvata	3	
Nessun progetto	0	
LIVELLO DI CONOSCENZA VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA		Max 5
LC3	5	
LC2	3	
LC1 (solo in zona sismica 3)	1	
INDICE DI RISCHIO SISMICO		Max 5
Indice di rischio (Ir) ante intervento ≤ 0.2	5	
Indice di rischio (Ir) ante intervento > 0.2 e ≤ 0.4	4	
Indice di rischio (Ir) ante intervento > 0.4 e ≤ 0.6	3	
Indice di rischio (Ir) ante intervento > 0.6 e ≤ 0.8	2	
Indice di rischio (Ir) ante intervento > 0.8	0	
CONCENTRAZIONE DI SCUOLE ( Allegati impegni dei Sindaci)		Max 5
COFINANZIAMENTO CONTO TERMICO 2.0		Max 5
Cofinanziamento con accesso al Conto termico	5	
Nessuna previsione di accesso al Conto termico	0	
COFINANZIAMENTO		Max 20
Cofinanziamento > 50%	20	
Cofinanziamento > 40% e ≤ 50%	15	
Cofinanziamento > 30% e ≤ 40%	10	
Cofinanziamento > 20% e ≤ 30%	5	
POPOLAZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA		Max 20
Oltre 200 alunni	20	
Da 151 a 200 alunni	15	
Da 101 a 150 alunni	10	
Da 51 a 100 alunni	1	
Fino a 50 alunni	0	
DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO (non cumulabile)		Max 10
Spazi didattici/laboratoriali/amministrativi	10	
Palestre e mense	5	
TOTALE		MAX 100

**2.** In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo la posizione in graduatoria è stabilita in base alle seguenti priorità poste in ordine decrescente di importanza:

- a) edificio collocato nella zona sismica più pericolosa;
- b) interventi che non sono compresi nella programmazione triennale dell'edilizia scolastica 2018-2020 approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, e aggiornata con decreto ministeriale 30 luglio 2019, n. 681;
- c) interventi inseriti nella concertazione regionale di cui la legge regionale 11 novembre 2020, n. 20, recante "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo";
- d) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi propri o altri contributi, come risulta dalla dichiarazione firmata dal responsabile del servizio finanziario dell'ente;
- e) maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento;
- f) ordine cronologico di presentazione della manifestazione d'interesse.

# Art. 13 – Istruttoria delle domande, graduatoria degli interventi

- 1. Il Servizio competente alla gestione del Fondo, verificata la completezza e la regolarità formale delle domande e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, procede all'istruttoria e alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili, avvalendosi anche della valutazione tecnica degli esperti della Task force dell'edilizia scolastica dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 6, 8 ai fini della formazione della graduatoria, sulla base dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 12.
- 2. A conclusione dell'istruttoria sono formati:
  - a) la graduatoria, in ordine decrescente di punteggio attribuito con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato;
  - b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione;
- **3.** La graduatoria e l'elenco di cui al comma 2 sono approvati con provvedimento adottato entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
- **4.** La graduatoria rimane in vigore per due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

## Art. 14 – Assegnazione e quantificazione dei contributi

- **1.** L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile, al netto della quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente. Il cofinanziamento può essere garantito anche con altri contributi su altri canali contributivi.
- 2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.
- **3**. La graduatoria, per la parte degli interventi non finanziati con fondi regionali per carenza di risorse, sarà utilizzata quale programmazione triennale 2021/2023 e trasmessa al Ministero dell'Istruzione secondo le indicazioni ministeriali e potrà essere utilizzata per qualsiasi canale contributivo si rendesse disponibile, previa informazione dell'ente richiedente.
- **4.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 1, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale e sia garantita la realizzazione di un lotto, autonomamente funzionale e fruibile.
- **5.** Fatto salvo il caso previsto dal comma 4, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella manifestazione di interesse. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare

significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

# Art. 15 – Concessione liquidazione e rendicontazione del contributo regionale

- **1.** La concessione dei contributi assegnati agli interventi edilizi ammessi a finanziamento regionale è disposta sulla base di quanto previsto dal Capo XI, della legge regionale 14/2002.
- 2. Il provvedimento di concessione è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.
- **3.** Con il provvedimento di concessione sono fissati il termine iniziale e finale entro i quali l'intervento edilizio deve essere rispettivamente avviato e concluso, previa acquisizione del CUP e del cronoprogramma aggiornato da parte dell'Ente beneficiario.
- **4**. Le liquidazioni sono disposte in base a quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
- **5.** In fase di concessione dei fondi l'ente che ha dichiarato il cofinanziamento con il Conte Termico 2.0 dovrà presentare la prenotazione dei fondi del G.S.E.; per dimostrate esigenze contabili è possibile la presentazione della prenotazione prima della prima liquidazione.
- **6.** Il rendiconto deve essere presentato entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione.
- **7.** Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario deve presentare idonea documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute, incluse quelle per prestazioni tecniche, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

## Art. 16 - Concessione liquidazione e rendicontazione contributi a valere su fondi INAIL, statali e comunitari

- **1**. La concessione e liquidazione dei contributi assegnati su canali contributivi statali e comunitari, avviene in base alle regole stabilite dai rispettivi ordinamenti.
- 2. I finanziamenti INAIL seguono le regole stabilite da INAIL (allegato B).

## Art. 17 – Vincolo di destinazione

- **1.** I beneficiari del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione a edificio scolastico degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di contributo.
- **2.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

## Art. 18 – Pubblicità dell'Avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale.

### Note informative

Il procedimento di cui al presente Avviso è affidato, nell'ambito della Direzione centrale Infrastrutture e territorio - Servizio edilizia – Posizione organizzativa "Attività di programmazione e gestione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica ed universitaria":

Incaricato responsabile: Rita Contento – tel. 040/3773442 e-mail: rita.contento@regione.fvg.it
Istruttore: Oscar Abbondanza – tel. 040/3774639 e-mail: oscar.abbondanza@regione.fvg.it

## ALLEGATI ALL'AVVISO:

Allegato A – dichiarazione responsabile finanziario

Allegato B – dichiarazione per INAIL

Informativa e tutela ai sensi del d. lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018

In conformità al d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione all'invito avviene esclusivamente per le finalità dell'invito stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation):

- i dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di gestione della procedura, ai fini del reclutamento del personale;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it;
- II Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e-mail: privacy@regione.fvg.it - PEC: privacy@certregione.fvg.it;
- Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.".